

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN) - c.f. 92021420226

pec: info@pec.unionealtaunia.tn.it

Prot. Nr. 998

Sarnonico, 05 maggio 2016

ORDINANZA N. 19/2016

OGGETTO:	COMUNE DI SARNONICO – Lavori di “Manutenzione straordinaria manto stradale di via Mazzini” - Istituzione divieto di transito di entrambi i sensi di marcia di via Mazzini.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI SARNONICO

Premesso che risulta necessario provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione al manto stradale di via Mazzini nel comune di Sarnonico in quanto si presente fortemente deteriorato;

Considerato che al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza, sia degli operatori incaricati della manutenzione, sia del traffico veicolare e pedonale, risulta sospendere la circolazione dei veicoli di ogni genere sulla strada in oggetto;

- Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione ed in particolare gli artt 5 e 7.
- Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);
- Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
- Visto il TULLROC approvato con DPRG 28 maggio 1999 n.4/L modificato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L;
- Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n

ORDINA

Il divieto di transito veicolare e pedonale di VIA MAZZINI per il giorno VENERDI' 06 MAGGIO 2016 e per il giorno LUNEDI' 09 MAGGIO 2016, a partire dalle ore 7.00 alle ore 19.00, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

DEMANDA

Alla ditta esecutrice dei lavori di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della ditta esecutrice dei lavori la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica di cantiere e di deviazione traffico, come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Sarnonico declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Albo comune di Sarnonico;
- ditta esecutrice dei lavori

- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato ed incaricata del servizio di scorta tecnica;
- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;

A V V E R T E A L T R E S I

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI
SARNONICO

Claudio Maccacaro

